

LaboCò

Convenzione per attività di collaborazione scientifica e didattica.

tra

G&CO. rappresentato ai fini del presente atto dal suo legale rappresentante Ivana Corallo, sede legale: via Giovanni Gentile, 14 - 95042 Grammichele (CT), P. Iva 03942610878 (d'ora innanzi denominato "G&CO.");

LettereVentidue Edizioni rappresentato ai fini del presente atto dal suo legale rappresentante Francesco Trovato, sede legale: via Luigi di Spagna, 5 - 96100 Siracusa, C.F. / P. Iva (d'ora innanzi denominato "LetteraVentidue");

l'Università degli Studi di Catania, tramite della Struttura Didattica Speciale di Architettura - Siracusa, con sede in piazza Università, 2, 95131, Catania, P. Iva n02772010878, rappresentante dal Rettore, prof. Giacomo Pignataro (d'ora innanzi denominato "Università");

premessso

che è interesse di LetteraVentidue e G&CO. avviare accordi con l'Università per promuovere studi, ricerche, ed attività didattiche con lo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività culturali;

che gli enti suddetti intendono condurre congiuntamente ricerche nel settore della grafica e della cultura della comunicazione;

che in questo quadro le attività di studio, ricerca e progetto di cui al presente atto assumono la connotazione di collaborazione scientifica essendo peripatetico l'interesse a ciò che sia da parte di LetteraVentidue, di G&CO. che da parte dell'Università;

che le attività di promozione culturale, di studio e di ricerca proposte sono comunque compatibili con le attività istituzionalmente svolte dai due Enti.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Finalità della convenzione

Le premesse costituiscono parte integrate del presente atto. Lo scopo della convenzione è quello di instaurare un rapporto costante di collaborazione fra le parti, nel quale le attività di studio e ricerca dell'Università, le medesime di LetteraVentidue e di G&CO. possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare interesse nel settore della comunicazione, della segnaletica e del Book Design.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

La collaborazione deve esplicitarsi con specifiche intese sulla base degli schemi proposti per: 1. attività di collaborazione scientifica sperimentale 2. attività didattica 3. promozione della cultura della comunicazione 4. produzione e proposte di contenuti innovativi per l'Università.

Art. 3A - Attività di collaborazione scientifica sperimentale con G&CO.

L'attività di collaborazione prevede che l'Università propone ai propri studenti la possibilità di effettuare uno stage di 80 ore presso la sede di G&CO. per un massimo di 10 studenti che saranno impegnati nella progettazione e elaborazione grafica e nei progetti di segnaletica di G&CO e dell'Università. Gli studenti saranno selezionati tra gli iscritti al laboratorio di comunicazione dell'Università. G&CO. offre all'Università il proprio personale e le proprie attrezzature per le attività di comunicazione e promozione dei progetti di segnaletica dell'Università attraverso la partecipazione degli studenti del laboratorio per la possibilità di realizzare prodotti unici.

Art. 3B - Attività di collaborazione scientifica sperimentale con LetteraVentidue

L'attività di collaborazione prevede che l'Università propone ai propri studenti la possibilità di effettuare uno stage di 80 ore presso la sede di LetteraVentidue per un massimo di 6 studenti che saranno impegnati nella progettazione grafica e nei progetti editoriali di LetteraVentidue e dell'Università. Gli studenti saranno selezionati tra gli iscritti al laboratorio di comunicazione dell'Università. LetteraVentidue offre all'Università il proprio personale e le proprie attrezzature per le attività di comunicazione e promozione dei progetti grafici e editoriali dell'Università.

Art. 4 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati della presente convenzione G&CO., LetteraVentidue e l'Università si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione: l'accesso alle proprie strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche nonché quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dagli artt. 1-2 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio, ricerca e didattica di cui all'art. 1 saranno svolte con il personale di G&CO., di LetteraVentidue e dell'Università. Entrambi i gruppi di personale qualora si rechino presso le sedi dell'altro enti, si atterranno alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso l'ente ospitante.

Art. 5 - Responsabili della convenzione

G&CO. indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione l'Arch. Veronica Cupioli.

LetteraVentidue indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione l'Arch. Raffaello Buccheri.

L'Università indica quale proprio referente e responsabile scientifico della presente convenzione il prof. Marco Navarra.

Le parti convengono che i responsabili sopra menzionati avranno il compito di formulare proposte riguardanti specifiche forme di attuazione della convenzione nel corso di riunioni in cui verrà redatto apposito verbale che sarà approvato dagli organi amministrativi delle tre strutture (G&CO., LetteraVentidue e l'Università) secondo le normali consuetudini.

Art. 6 - Copertura assicurativa

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e le responsabilità civile verso terzi del proprio personale impiegato nelle attività di collaborazione scientifica oggetto della presente convenzione, nonché degli studenti/laureandi/dottorandi/volontari che potrebbero frequentare i locali e/o i laboratori per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, workshops. G&CO. e LetteraVentidue garantiscono analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche

Le parti convengono che il regime di utilizzazione dei risultati, derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione della presente convenzione, saranno regolate da accordi specifici di attuazione che tengano conto dei diritti di riproduzione di beni culturali e copyright.

Art. 8 - Individuazione soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 81/2008 e ss. mm. ii. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di G&CO. e di LetteraVentidue così come quello dell'Università, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso le strutture dell'Università, di G&CO. e di LetteraVentidue, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti del D.L.vo n.626/94 e S.m.i. Al riguardo i Contraenti concordano che quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altro soggetto per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D.L.vo n.626/94 da lui realizzata, assicura al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale di G&CO. e di LetteraVentidue nonché il personale dell'Università sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 9 - Durata della convenzione, procedura di rinnovo e facoltà di recesso

La presente convenzione ha la durata di 1 anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti di entrambe le parti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici su rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione dei relativi atti.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

G&CO. e LetteraVentidue provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.L.vo n 196/2003 e s.m.i. L'Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Amministrazione unicamente per le finalità connesse alla presente convenzione.

Art. 11 - Controversie

G&CO., LetteraVentidue e l'Università concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dell'atto stesso, competente per legge sarà il Foro.

Art. 12 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Data

Siracusa, 17.10.2013

Firme